



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Giudice

[REDACTED]

Giudice rel ed est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale *ex* artt. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. RG 13725/2024 promosso con ricorso depositato in data 11.07.2024

da

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. LOSCERBO
FABIO;

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA,
sezione di VICENZA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

RESISTENTE

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

INTERVENIENTE

OGGETTO: ricorso ex artt. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato [REDACTED] impugnato il provvedimento emesso in data 29.06.2022 con il quale la competente Commissione Territoriale ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota telematica depositata in data 31.10.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.

Con note difensive depositate il 04.02.2026 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo il riconoscimento in via principale di un permesso di soggiorno per protezione speciale; la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio con decreto del giudice relatore del 10.03.2026.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Mette conto anzitutto osservare che il ricorrente ha chiesto in principalità il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI, il che consente al Collegio di esaminare in via prioritaria tale domanda.

La pretesa del richiedente va esaminata alla stregua degli artt. 5 e 19 d.lgs. n. 286/1998, come riformulati dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare*", convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020 n. 173, che ha ripristinato il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132) nonché ampliato il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.

Per quel che qui interessa, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui *“in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*), il citato decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; ha inoltre previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella legislativa ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare dello straniero:

- a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del successivo radicamento in Italia), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso

contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).

Sebbene la disciplina legislativa introdotta dal decreto legge n. 130 del 2020 sia stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) – che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, TUI il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare – la normativa da ultimo richiamata non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione internazionale/complementare presentate prima della sua entrata in vigore, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente opera la disciplina prevista dal decreto legge n. 130/2020.

Entro il descritto quadro di riferimento, mette conto osservare che

il richiedente è ammesso alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova di un sufficiente radicamento nel territorio italiano.

Per quanto qui di interesse, il richiedente ha dimostrato la propria integrazione lavorativa mediante il corredo documentale prodotto in atti dal quale emerge che egli: a) ha lavorato alle dipendenze della società Coope

svolto attività lavorativa presso la società da ultimo menzionata di
ché come bracciante
agricolo giornaliero (come da contratti, comunicazioni Unilav e buste paga in atti), attività
quest'ultima proseguita nel c redditi percepiti nell'anno pari a circa

La documentazione richiamata, in particolare, attesta come il richiedente si sia impegnato nella ricerca di una stabile occupazione ed abbia intrapreso un primo percorso lavorativo che consente di formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato inserimento nel tessuto socio-economico del paese di accoglienza, essendo peraltro provato che egli ha percepito e percepisce redditi che,

seppur di importo non elevato, gli assicurano una forma di autonomia economica e, perciò, lo svolgimento di una vita dignitosa.

Sotto altro profilo, il richiedente ha dimostrato di aver reperito una autonoma sistemazione abitativa al di fuori del circuito di accoglienza e di aver frequentato corsi per l'apprendimento della lingua italiana; e tali circostanze vanno apprezzate nell'ambito della valutazione dell'impegno del ricorrente ad inserirsi nella realtà sociale di riferimento.

In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dinanzi citati – e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati o che abbia assunto condotte contrarie al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).

Il ricorso va in definitiva accolto, di talché va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la disciplina *temporis* vigente.

In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate considerato che la domanda è stata accolta mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente al deposito del ricorso. Ogni altro profilo resta assorbito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 13725/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione assorbita, così provvede:

- accoglie il ricorso proposto dal ricorrente con l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;

- dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 12.03.2026.

Il Giudice rel. ed est.



La Presidente

